



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8690 DEL 04/01/2024

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
1.1	TITOLO I – AMBITO DI REGOLAMENTO	3
	ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
2.1	TITOLO II – PRINCIPI GENERALI	3
	ART.2 Finalità.....	3
	ART.3 Costituzione e struttura della Facoltà	3
2.2	TITOLO III – ORGANI.....	3
	ART.4 Organi.....	3
	ART.5 Il Preside	3
	ART.6 Consiglio di Facoltà	4
	ART.7 Consigli di Corsi di Studio	5
	ART.8 Commissioni	6
2.3	TITOLO IV – FUNZIONAMENTO.....	7
	ART.9 Convocazione del Consiglio di Facoltà	7
	ART.10 Ordine del giorno.....	7
	ART.11 Sedute	8
	ART.12 Svolgimento dei lavori	8
	ART.13 Votazioni.....	9
	ART.14 Verbalizzazione e pubblicità degli atti	9
2.4	TITOLO V – ATTIVITÀ DIDATTICA	9
	ART.15 Offerta didattica	9
	ART.16 Ordinamento didattico dei Corsi di Studio.....	9
	ART.17 Regolamento didattico dei Corsi di Studio	10
	ART.18 Manifesto degli studi.....	10
	ART.19 Corsi di Laurea	10
	ART.20 Corsi di Laurea Magistrale	10
	ART.21 Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente	10
	ART.22 Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale.....	11
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	11
3.1	TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	11
	ART.23 Entrata in vigore.....	11
	ART.24 Norma finale.....	11
	ART.25 Modifiche al regolamento.....	11

1 Oggetto e Campo d'applicazione

1.1 TITOLO I – AMBITO DI REGOLAMENTO

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione, le attività e il funzionamento della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

2 Disposizioni del regolamento

2.1 TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

ART.2 Finalità

1. La Facoltà persegue l'obiettivo dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze psicologiche e l'obiettivo della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze professionali, formative e scientifiche della società nell'ambito della psicologia, della comunicazione e in ambiti ad essi affini.

2. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possano portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.

ART.3 Costituzione e struttura della Facoltà

1. La Facoltà di Psicologia è costituita dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo ad essa assegnato dall'Ateneo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, e da tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Studio attivati presso la Facoltà stessa.

2. La Facoltà di Psicologia si articola in corsi di laurea e laurea magistrale definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

3. La Facoltà di Psicologia organizza inoltre Scuole di Specializzazione di area Psicologica, Corsi per Master Universitari e Dottorati di ricerca secondo le disposizioni previste dalla legge.

2.2 TITOLO III – ORGANI

ART.4 Organi

1. Gli Organi della Facoltà sono:

- il Preside
- il Consiglio di Facoltà
- il Consiglio di Presidenza
- i Consigli di Corso di Studio.

ART.5 Il Preside

1. La Facoltà è retta dal Preside che la rappresenta, ne coordina l'attività generale e quella degli Organi collegiali e delle Commissioni, ne tutela gli interessi in tutte le Sedi.

2. Il Preside è proposto per la nomina dal Consiglio di Facoltà al Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura elettiva attivata dal Consiglio di Facoltà stesso, nella composizione dei professori di prima e seconda fascia, tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà, che abbiano optato o che optino nel

rispetto dei termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/80, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato. La nomina viene formalizzata con Decreto Rettorale.

3. Le elezioni relative alla proposta di nomina del Preside avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione, fatta salva la validità della seduta ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

4. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, costituito secondo quanto indicato nello Statuto di Ateneo, e cura l'attuazione delle sue delibere.

5. Il Preside ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche e sui servizi organizzativi di Facoltà, al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi a essi attribuiti.

6. Il Preside nomina i Presidenti delle Commissioni di Facoltà e i rappresentanti della Facoltà presso Organismi esterni, sia di Ateneo sia di altre Istituzioni. I rappresentanti della Facoltà e i Presidenti delle Commissioni relazionano costantemente al Preside sull'attività dei predetti Organismi e concordano con lui le iniziative e l'attività da promuovere.

7. Per quanto riguarda la nomina delle Commissioni per gli esami di profitto, come definito dall'Art. 23 comma 12 e dall'Art. 24 comma 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo e delle Commissioni per le prove finali, previste dall'Art. 31 comma 1 e 2 del Regolamento Didattico d'Ateneo, il Preside, in casi eccezionali e di urgenza, può vicariare i Consigli di Corso Studio.

8. Il Preside esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

9. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Preside può richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico.

ART.6 Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Ateneo. Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresì due studenti in corso, designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo, come stabilito dall'art. 13 comma 2 dello statuto di Ateneo.

2. Al Consiglio di Facoltà spettano le competenze indicate all'art. 13 dello Statuto di Ateneo. In particolare, il Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sentiti per quanto di loro pertinenza i Consigli di corso di studio:

- definisce le finalità formative secondo gli obiettivi generali descritti dai profili professionali dei laureati dei propri Corsi di Studio applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- delibera e propone al Consiglio di Amministrazione o ad altro Organo da questo delegato in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, di dottorati di ricerca, di master universitari, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative;
- propone al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corso di Studio, modifiche agli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- propone al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Ateneo;

- delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalità di copertura e procede alle relative proposte di chiamata;
- delibera in merito al trasferimento di ricercatori;
- delibera la destinazione dei posti di ricercatore a tempo determinato sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia e della normativa vigente;
- approva il curriculum degli studi dei singoli Corsi di Studio, controllando che sia coerente con le loro finalità, recependo gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (curricula di base) derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- approva annualmente la programmazione della didattica e definisce gli insegnamenti da attivare e le modalità di copertura dei medesimi, per ciascun Corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio;
- determina annualmente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attività, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; rilascia nulla osta in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
- propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
- avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi, per quanto di sua competenza;
- identifica le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Facoltà e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione sulla loro destinazione e utilizzazione;
- esercita inoltre tutte le attribuzioni a tale organo demandate dal presente Regolamento, dal Regolamento didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla normativa vigente.

3. Il funzionamento del Consiglio di Facoltà è regolato dalle norme del titolo IV del presente Regolamento.

ART.7 Consigli di Corsi di Studio

1. I Consigli di Corsi di Studio (CCS) sono costituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto. Il Consiglio di Facoltà costituisce i Consigli di Corso di Studio ai quali affidare l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica di uno o più Corsi di Studio, che possono essere raggruppati sulla base di esigenze organizzative e di affinità scientifica. Per i Consigli di Corso di Studio già costituiti il Consiglio di Facoltà può deliberare l'accorpamento in un unico Consiglio di Corso di Studio di due o più Consigli di Corso di Studio.

2. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione il Consiglio di Facoltà può deliberare l'assegnazione delle relative competenze ad un Consiglio di Corso di Studio già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest'ultimo caso il Presidente del Comitato Ordinatore provvede ad indire le elezioni per la proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Corso di Studio agli organi competenti e all'insediamento del relativo Consiglio di Corso di Studio, con la composizione indicata al successivo Comma.

3. Al Consiglio di Corso di Studio spettano le competenze previste dalla legge e dal Art. 12 del Regolamento Didattico d'ateneo e dall'art. 13 comma 7 dello Statuto. Il CCS è composto da tutti i professori afferenti al corso, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti durano in carica due anni.

4. Ogni Consiglio di Corso elegge tra i componenti del Consiglio stesso il proprio Presidente tra i Professori di prima fascia o, in mancanza, tra i Professori di seconda fascia. Non è consentita la copertura contemporanea di più posizioni di Presidente di CCS.

5. Per le modalità di elezione di cui al Comma precedente si applicano le seguenti disposizioni:

l'elettorato attivo è attribuito ai componenti del CCS;

le sedute del CCS per l'elezione del presidente sono convocate dal decano dei professori di prima fascia del CCS;

per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, fatti salvi gli assenti giustificati;

l'elezione, resa a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive;

il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni accademici, la nomina viene formalizzata con Decreto Rettorale.

6. Il Presidente sovrintende e coordina le attività didattiche del rispettivo corso.

7. Sono compiti del CCS:

- ▶ coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale;
- ▶ esaminare e approvare i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale;
- ▶ formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche all'Ordinamento del corso di laurea e del corso di laurea magistrale;
- ▶ proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti indicando eventuali necessità di copertura di nuovi docenti di ruolo;
- ▶ proporre l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;
- ▶ proporre i regolamenti didattici dei corsi di studio;
- ▶ rendere pronunciamenti definitivi in materia di:
 - o equipollenza e riconoscimento di titoli accademici e di carriera conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti;
 - o Immatricolazione di studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero;
- ▶ fissare annualmente il calendario degli appelli delle prove finali;
- ▶ esercitare il controllo sulle modalità di valutazione del profitto;
- ▶ esercitare tutte le competenze ad esso delegate dalla Facoltà di Psicologia nonché quelle attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto, e quelle previste da disposizioni di legge.

ART.8 Commissioni

1. Fatte salve le prerogative degli organi istituzionali, il Consiglio di Facoltà può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni. Con la deliberazione di istituzione della Commissione, il Consiglio di Facoltà stabilisce anche i compiti e la durata, salvo che non siano già disciplinate da altra normativa o dal presente Regolamento.

2. Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, spetta al Preside nominare il Presidente e al Consiglio di Facoltà nominare i componenti di ciascuna Commissione. Le delibere di istituzione delle Commissioni e dei componenti sono effettuate in seduta ordinaria del Consiglio di Facoltà, con voto palese. L'approvazione della delibera avviene a maggioranza semplice.

3. Il Preside può partecipare di diritto a tutte le Commissioni della Facoltà anche quando non ne è componente; in quest'ultimo caso il suo voto è consultivo.

4. Ciascuna Commissione riferisce del proprio operato al Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'atto dell'istituzione, ovvero qualora il Preside, anche su richiesta di un componente del Consiglio, lo ritenga opportuno.

Consiglio di Presidenza e Vice-Preside

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Preside e da tre componenti nominati dal preside tra i professori ordinari, secondo le esigenze di rappresentanza degli ambiti di ricerca e di attività clinica della facoltà.

Il Preside può invitare a presenziare ai lavori i Presidenti delle Commissioni di Facoltà e, per quanto opportuno, altri componenti della Facoltà.

Ai lavori del Consiglio di Presidenza partecipa un componente della Segreteria di Presidenza, per l'istruzione delle pratiche e l'aiuto alla verbalizzazione.

2. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle delibere da proporre al Consiglio di Facoltà e in ogni materia per la quale il Preside ritenga opportuno investirlo.

3. Il Consiglio di Presidenza viene rinnovato in occasione dell'elezione del Preside.

4. Il Preside può designare, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una dichiarazione da far valere in tal senso in caso di nomina, un Vice-Preside che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice-Preside è membro del Consiglio di Presidenza.

5. Il Vice-Preside è nominato con decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Preside.

2.3 TITOLO IV - FUNZIONAMENTO

ART.9 Convocazione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside con avviso personale ai componenti il Consiglio cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il Consiglio di Facoltà può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso.

2. La convocazione avviene su iniziativa del Preside, quando ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un quarto dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di Facoltà entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno. L'avviso viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio di Facoltà, eccezion fatta per coloro che fanno esplicita richiesta scritta di riceverlo in forma cartacea.

4. Il materiale informativo sugli argomenti e le eventuali proposte di deliberazione devono essere disponibili per la consultazione anche in forma informatica da parte dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

ART.10 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà è fissato dal Preside.

2. Componenti del Consiglio di Facoltà possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà o attinenti le funzioni del Consiglio di Facoltà entro 15 giorni dalla data concordata per la riunione. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto.

3. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza del Consiglio di Facoltà, da parte di componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.

ART.11 Sedute

1. Le sedute sono presiedute dal Preside che garantisce il regolare svolgimento dei lavori, con facoltà di sospendere o sciogliere la seduta quando ne ravvisasse la necessità.

2. Alle sedute partecipano tutti i componenti il Consiglio. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, il Preside, anche su indicazione di singoli Consiglieri, può consentire la partecipazione alle sedute e la possibilità di intervento a persone estranee al Consiglio la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori dello stesso. I rappresentanti degli studenti negli Organismi di Ateneo, che facciano parte della Facoltà, partecipano di diritto, in qualità di uditori, alle sedute del Consiglio di Facoltà.

3. Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri, escludendo dal computo coloro che sono impossibilitati a parteciparvi e la rappresentanza studentesca. I Consiglieri che non possono partecipare ad una seduta del Consiglio di Facoltà devono darne preventiva comunicazione al Preside, sottoscrivendo apposita dichiarazione che verrà raccolta dalla Segreteria di Presidenza.

4. Il Preside pone in trattazione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione, salvo modificarlo quando ciò fosse ritenuto necessario. In questo caso, se un Consigliere ne fa richiesta, la proposta deve essere approvata dal Consiglio.

5. Le "Comunicazioni" sono effettuate dal Preside o, su sua delega, da parte di un Consigliere. I Consiglieri che lo ritengano opportuno, possono fare comunicazioni al Consiglio su questioni urgenti o di rilevante interesse per l'attività dello stesso, previa autorizzazione da parte del Preside.

ART.12 Svolgimento dei lavori

1. Ogni argomento posto in trattazione viene presentato dal Preside o da un Relatore da lui incaricato. Dopo la presentazione il Preside concede la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. Il Preside ha la facoltà di richiamare il Consigliere all'obbligo di restare in argomento e, nel caso di reiterata inadempienza, di togliergli la parola.

3. A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Preside di cui al Comma 2 o la richiesta di presentazione di mozioni d'ordine, nel qual caso il Preside potrà dare la parola al richiedente interrompendo il Consigliere che stava parlando.

4. Ciascun intervento deve essere contenuto, di norma, nel tempo massimo di cinque minuti. In caso di argomenti di particolare rilevanza o per interventi dei rappresentanti dei Dipartimenti e/o Settori scientifico-disciplinari, il Preside potrà concedere tempi maggiori. Il Preside stabilisce la durata massima di ciascun Consiglio di Facoltà, in relazione alle esigenze derivanti dagli argomenti posti in ordine del giorno.

ART.13 Votazioni

1. A conclusione della discussione il Preside trae le opportune conclusioni e riassume i termini della questione, formulando le proposte finali di deliberazione e raccogliendo le eventuali proposte di emendamento, sulle quali il Consiglio sarà chiamato a votare.
2. Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione, nell'ordine ritenuto più funzionale alla espressione della volontà del Consiglio, gli emendamenti e la proposta finale. Ogni qualvolta esistano proposte dichiarate alternative tra di loro, l'approvazione di una esclude automaticamente le altre senza bisogno di ulteriori votazioni.
3. Su ogni votazione ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere una brevissima dichiarazione di voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale purché ne fornisca, seduta stante, il testo scritto.
4. Salvo specifiche disposizioni che richiedono maggioranze qualificate, ciascuna proposta posta in votazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART.14 Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Il Preside nomina un Segretario scegliendolo tra i docenti di prima fascia afferenti al Consiglio di Facoltà con la minore anzianità nel grado. Alle sedute partecipa, su invito del Preside, il personale amministrativo dell'Ufficio di Presidenza, in qualità di coadiutore per lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
2. Di ciascuna seduta del Consiglio di Facoltà è redatto apposito verbale che riporta il testo delle deliberazioni e l'esito delle votazioni. Per ciascuna deliberazione sono riportate a verbale le eventuali dichiarazioni di voto di cui al precedente articolo.
3. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, salvo diversa previsione della stessa deliberazione o delle disposizioni vigenti. Spetta al Preside darvi attuazione nei modi ritenuti più opportuni.
4. Il verbale di ogni adunanza è approvato "seduta stante" salvo eventuali casi specifici che richiedono l'approvazione in una seduta successiva.

2.4 TITOLO V - ATTIVITÀ DIDATTICA

ART.15 Offerta didattica

1. La Facoltà di Psicologia può attivare, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, in relazione alle competenze degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa.
2. La Facoltà inoltre può attivare, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, per il conferimento di Master di primo e di secondo livello, e Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. L'offerta didattica della Facoltà si attua nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

ART.16 Ordinamento didattico dei Corsi di Studio

1. Per ciascun Corso di Studio, il Consiglio di Facoltà approva il relativo ordinamento didattico che determina:
 - a. la denominazione e gli obiettivi formativi, nonché la relativa Classe di appartenenza;

- b. il quadro generale delle attività formative;
- c. i Crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

ART.17 Regolamento didattico dei Corsi di Studio

1. Ciascun corso di Studio è disciplinato da un proprio Regolamento didattico che, in conformità con il relativo ordinamento didattico, definisce gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le eventuali modifiche sono deliberati, secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Consiglio di Facoltà sulla base della proposta approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio o, se del caso, dal competente Comitato Ordinatore.

ART.18 Manifesto degli studi

1. Su proposta del corrispondente Consiglio di Corsi di Studio, il Consiglio di Facoltà approva annualmente il Manifesto degli studi relativo a ciascun Corso di Studio.
2. Il Manifesto degli Studi determina anche le modalità organizzative per lo svolgimento dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli Insegnamenti nei diversi anni di Corso di Studio, anche limitatamente ad uno o più anni di Corso.
3. Con la stessa procedura si propone la disattivazione dei singoli anni di Corso relativi ai Corsi di Studio per i quali sia stata deliberata la soppressione o la sostituzione con un nuovo Corso di Studio.

ART.19 Corsi di Laurea

1. Corsi di Laurea che possono essere attivati presso la Facoltà, il cui ordinamento didattico risulta inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo, sono descritti dai rispettivi Regolamenti Didattici.
2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea può avvenire secondo le prescrizioni di legge che prevedono le necessarie modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo ed al presente Regolamento. Al termine del percorso formativo, lo studente che abbia acquisito almeno 180 Crediti riconosciuti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio ed abbia superato la prova finale, consegue la Laurea.

ART.20 Corsi di Laurea Magistrale

1. I Corsi di Laurea Magistrale che possono essere attivati presso la Facoltà, il cui ordinamento didattico risulta inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo, sono descritti dai rispettivi Regolamenti Didattici.
2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea Magistrale può avvenire secondo le prescrizioni di legge che prevedono le necessarie modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo ed al presente Regolamento. La proposta di attivazione di nuovi Corsi di Laurea Magistrale viene formulata con l'approvazione del relativo Manifesto degli studi, dopo attenta valutazione delle risorse disponibili per la docenza.

ART.21 Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare annualmente, in occasione dell'approvazione del Manifesto degli studi per i diversi Corsi di Studio, l'attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
2. Per l'attivazione dei Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, Master di I e II livello si rinvia al Regolamento di Ateneo che disciplina la materia.

ART.22 Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 341 del 19.11.90.
2. Per l'attivazione dei Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 comma 11 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

3.1 TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene proposto agli organi competenti ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione da parte del Rettore.

ART.24 Norma finale

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si applicano le norme vigenti nonché il Regolamento Didattico di Ateneo e lo Statuto dell'Ateneo.

ART.25 Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Facoltà, potranno essere proposte dal Preside, dai Consigli di Corso di Studio o da almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento, salvo che non si tratti di norme di immediata applicazione.